

Bruxelles, 26 maggio 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0131(COD)

9371/1/23
REV 1

MIGR 166
JAI 649
ASIM 60
EDUC 167
EMPL 210
CODEC 909
SOC 327

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	8580/22+ADD 1-ADD 4
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 aprile 2022, nell'ambito del pacchetto di misure sulle competenze e sui talenti, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione)¹.

¹ Doc. 8580/22.

2. La proposta mira a modificare la direttiva 2011/98/UE ("direttiva sul permesso unico"). L'obiettivo della rifusione è semplificare e chiarire l'ambito di applicazione della direttiva, razionalizzare la procedura di domanda, ridurre la durata complessiva della procedura e renderla più efficace. Mira inoltre a rafforzare le garanzie e la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi, proteggendoli in maniera più efficace dallo sfruttamento lavorativo.
3. L'esame dettagliato della proposta ha avuto inizio nella riunione del gruppo "Integrazione, migrazione ed espulsione" (Ammissione) del 22 luglio 2022, durante la presidenza ceca. Una prima proposta di compromesso è stata esaminata dal gruppo IMEX (Ammissione) il 9 novembre 2022. A seguito delle osservazioni orali e scritte formulate dagli Stati membri, la presidenza svedese ha presentato una proposta di compromesso modificata, che è stata discussa e ulteriormente perfezionata nelle riunioni del gruppo IMEX (Ammissione) del 27 gennaio 2023 e del 6 marzo 2023 e nella riunione dei consiglieri GAI (Ammissione) del 25 aprile 2023.
4. Nel corso di tali discussioni, la maggior parte degli Stati membri ha espresso ampio sostegno alla proposta modificata e ha accolto con favore le proposte di compromesso presentate dalla presidenza.
5. In seno al Parlamento europeo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) è competente per l'esame della proposta. Un progetto di relazione è stato elaborato dal relatore Javier Moreno Sánchez (S&D, ES). La commissione LIBE ha adottato la propria relazione sulla proposta il 23 marzo 2023. Il Parlamento europeo ha votato a favore dei negoziati interistituzionali il 19 aprile 2023.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

6. Il testo di compromesso modifica la proposta della Commissione su vari aspetti. Limita l'ambito di applicazione della direttiva (articolo 3) rispetto alla proposta della Commissione, escludendo determinate categorie di cittadini di paesi terzi.
7. Sebbene la possibilità di presentare domande a partire dal territorio di uno Stato membro sia stata mantenuta all'articolo 4, il testo di compromesso stabilisce, a titolo di garanzia, che il cittadino di paese terzo interessato debba essere titolare di un permesso di soggiorno valido. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di accettare le domande di altri cittadini di paesi terzi che sono presenti regolarmente nel loro territorio.
8. Il testo di compromesso offre agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda il termine di quattro mesi per l'adozione di una decisione (articolo 5). In particolare, tale termine non include più il tempo che occorre per il rilascio del visto necessario per ottenere un permesso unico. Include invece le verifiche delle situazioni del mercato del lavoro espletate in relazione a una domanda individuale di permesso unico.
9. All'articolo 11, il testo di compromesso mantiene il diritto del titolare del permesso unico di cambiare datore di lavoro e di essere protetto in caso di disoccupazione, stabilendo nel contempo una serie di condizioni e garanzie. Ad esempio, il testo stabilisce che, oltre a verificare le condizioni di ingresso conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri possono subordinare il cambiamento di datore di lavoro a una procedura di notifica o di domanda. Inoltre, gli Stati membri possono fissare un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro. Il testo di compromesso chiarisce inoltre che la perdita del posto di lavoro non costituisce di per sé un motivo per revocare il permesso unico, a meno che il periodo totale di disoccupazione sia superiore a due mesi. Gli Stati membri possono autorizzare periodi di disoccupazione più lunghi.

10. Le modifiche agli articoli 13 e 14 mirano a chiarire la portata degli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda la prevenzione di eventuali abusi, l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni e l'agevolazione delle denunce nei confronti dei datori di lavoro.

III. CONCLUSIONE

11. La presidenza ritiene che il compromesso rappresenti un approccio equo ed equilibrato che tiene conto delle opinioni espresse dalla maggioranza degli Stati membri.
12. Alla luce di quanto precede, il 24 maggio 2023 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha deciso di invitare il Consiglio a:
- raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nel doc. 9474/23, con l'astensione di HU, nella sessione del Consiglio GAI dell'8 giugno 2023;
 - prendere atto della dichiarazione riportata nell'addendum alla presente nota.
-